

TRIBUNALE DI LIVORNO

Depositato in cancelleria

Livorno, 14 MAG. 2018

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Deborah PerottiTribunale di LivornoSezione Fallimentare

* * *

**Ricorso ex artt. 7 e 8 l. 27 gennaio 2012, n. 3, per l'ammissione alla procedura
di accordo di composizione della crisi**

* * *

Il Sig. Alessandro Luigi Russo [nato a Milano, il 31 agosto 1970 e residente in Cecina (LI), Via Gorizia n. 48, codice fiscale RSS LSN 70M31 F205F] rappresentata e difesa, in ordine al mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Tiziana Merlini del Foro di Livorno (codice fiscale MRL TZN 72C71 E625D) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in 57121 Livorno, Via delle Cateratte n. 90/6 (indirizzo pec: tiziana.merlini@pec.it; fax: 0586/1832035),

ricorrente

* * *

Sommario:	
I) Considerazioni preliminari	p. 1
II) L'attivo del creditore preponente	p. 9
III) Il passivo del creditore preponente	p. 10
IV) Le spese di procedura	p. 10
V) La proposta di accordo di composizione della crisi da sovra indebitamento	p. 10
VI) Conclusioni	p. 22
VII) Documenti prodotti	p. 22
VIII) Notificazioni e comunicazioni di cancelleria	p. 23

* * *

I) Considerazioni preliminari**A. Premessa**

1. Con «Istanza per la nomina di un Gestore della Crisi ai fini dell'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n. 3/2012», depositata in data 2 maggio 2017 presso l'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento della Camera di Commercio della Maremma e

del Tirreno, il Sig. Alessandro Luigi Russo ha chiesto la nomina di un Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 2, lett. f) e 10, comma 2, del D.M. n. 202/2014, ai fini dell'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi della Legge n. 3/2012 (**doc. 1**).

2. L'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno ha nominato il Dr. Guido Nardoni di Livorno come Gestore della Crisi (**doc. 2**).

3. Dopo lo svolgimento di vari incontri fra il Dr. Nardoni ed i consulenti del Sig. Russo nelle persone dello scrivente procuratore e del consulente aziendale di parte ricorrente, Dr. Francesco Carpano, è stato redatto il piano che viene depositato unitamente alla presente proposta di accordo di composizione della crisi (**doc. 3**) ed alla relazione particolareggiata di cui all'art. 9, L. 3/2012 predisposta dal Gestore della crisi al fine di indicare la completezza, l'attendibilità della documentazione presentata e la convenienza dispetto all'alternativa liquidatoria (**doc. 4**).

B. Le cause dello stato di sovraindebitamento e l'evoluzione storica delle stesse.

1. Dai rilievi svolti sulla documentazione prodotta, l'indebitamento complessivo trae origine dall'assunzione di un finanziamento ipotecario erogato (nella forma della anticipazione di conto corrente) per esigenze finanziarie diverse pari ad originarie € 1.000.000,00# a cui si sono aggiunte, tempo per tempo, le richieste di escussione, da altri istituti di credito, delle fidejussioni prestate a favore di società commerciali amministrare dal padre Rolando Russo (Eurocase Immobiliare srl e Romanina srl); il debito finanziario è stato assunto senza previa verifica dei precisi canoni di compatibilità economico-finanziaria-patrimoniale (evidentemente per affectio familiaris) e senza adeguata verifica da parte degli intermediari finanziari e oggi, a distanza di tempo dal momento dell'assunzione dei debiti, è possibile trarre stesso parametro di giudizio avuto riguardo del fatto che, attraverso il reddito del nucleo familiare, non è possibile soddisfare l'intera massa passiva,

quand'anche ristrutturata su di un arco temporale ampio ma non troppo ampio vista l'età media dei debitori.

Il diritto di proprietà su altro immobile (fondo commerciale concesso in locazione a terzi) non muta le su esposte considerazioni.

Esaminando sinteticamente il valore di presidio patrimoniale complessivo, in rapporto all'indebitamento diretto, è possibile rilevare che la presente procedura appare la più idonea a dare buon soddisfo a tutti i creditori i quali diversamente subirebbero una falcidia soprattutto ove proseguisse la vendita forzata dell'immobile destinato a casa di abitazione (un ulteriore o ulteriori incanti svilirebbero notevolmente il valore di realizzo netto) o ove si intraprendesse simile procedura sottesa alla disciplina di cui all'art. 14 ter L. 21/1/2012 n. 3.

La diligenza impiegata dal debitore, il quale intraprende oggi un percorso parzialmente liquidatorio dei beni immobili posseduti -perché in parte destinati a produrre un seppur modesto reddito futuro - o meglio un percorso di liquidazione in proprio del principale cespite immobiliare (senza accedere al percorso previsto dall'art. 14 ter L. 3/2012) non pare possa essere posta in discussione ove si consideri il concreto rilievo che la vendita forzata dell'immobile di maggior valore (Via Turati – Bollate) già oggi espone un prezzo di provvisoria aggiudicazione (di cui appresso sarà fornita spiegazione) che porterebbe ad un ristoro del creditore iscritto col 1° grado di gran lunga inferiore al 50% del debito residuo in linea capitale. La prosecuzione della vendita forzata quindi porterebbe ragionevolmente a una totale incapienza di tutti i creditori con grado inferiore all'ipotecario (altro creditore ipotecario di modesto importo troverebbe capienza nella liquidazione della seconda proprietà immobiliare).

L'effetto temuto è quello di vedere venduto un bene - destinato oggi a propria abitazione - a terzi e a prezzo di aggiudicazione vile, quando lo stesso nucleo familiare, con il reddito complessivo prodotto annualmente, potrebbe esser in

grado di acquistarlo o a prezzo congruo ma attraverso un lungo periodo di ammortamento o a valore vile ma in questo caso senza poter attribuire giusto vantaggio ai propri creditori (iscritti e non iscritti) i quali non potrebbero quindi beneficiare neppure di redditi futuri (dell'intero nucleo familiare disposto invero anche a rilevanti sacrifici).

Il debitore, e con esso i congiunti, ha tenuto anche in ultimo un comportamento diligente dimostrato non solo con la elaborazione e invio all'OCC di una primo piano ma ancora di più con la formulazione di una nuova proposta che questa volta prevede la dismissione della casa di abitazione, malgrado la affezione, ma non a prezzo svilito; non solo, anche nei fatti esteriori il debitore ha mostrato un approccio corretto, cioè in quelle circostanze che normalmente costellano la fase di emersione della propria crisi da sovraindebitamento e che normalmente si consumano repentinamente quando si tarda non solo ad aver coscienza dell'irreversibilità dello stato di crisi, ma di più a persuadersi di dover dar corso a interventi drastici come quello di ricorrere ad una procedura concorsuale senza adottare tentativi "tampone" e quindi ponendosi comunque al cospetto del Tribunale con il proprio patrimonio integro, offrendo la possibilità di attingere a redditi futuri pur non essendo a ciò obbligato.

2. Secondo la descrizione di cui al secondo comma dell'art. 6 l. 3/2012 il Russo Alessandro si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la definitiva incapacità di adempiere le proprie obbligazioni. Lo squilibrio, dimostrato dall'esito attuale dell'esecuzione immobiliare numero 1727/2013 pendente presso il Tribunale di Milano resta rilevante nella fattispecie - e quindi possibilmente meritevole di tutela - perché la soddisfazione dell'intero ceto creditorio (diretto ed indiretto per fideiussioni prestate) non appare neppure ottenibile attraverso la dismissione forzata di beni di prima necessità quali appunto la casa di abitazione ove da tempo risiede la famiglia Russo.

C. La sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento alla disciplina di cui alla legge n. 3/2012

1. La conformazione dell'indebitamento imputabile al Russo Alessandro porta a considerare come non particolarmente pertinente l'accesso al sub procedimento del Piano del Consumatore (e quindi per esclusione porta all'accesso al sub procedimento dell'Accordo di Composizione della Crisi).

Esaminando l'orientamento dei Giudici di legittimità non è infatti possibile accostare, nel complesso, la fattispecie in questione alle ipotesi formulate con la su citata giurisprudenza perché:

1. la proposta esplicita un indebitamento significativo tal che non potrà che prevedersi il pagamento dei creditori attraverso rilevante falcidia e ristrutturazione della posizione finanziaria netta;
2. la proposta è supportata da finanza esterna proveniente da società di famiglia operanti nel medesimo settore cui è dedicato il debitore, nonché dal conferimento di redditi futuri (assimilabile a finanza esterna) attribuibili al nucleo familiare "Russo" sostanzialmente costituito dai coniugi Alessandro Russo e Stefania Tassan cui si aggiunge Rolando Russo padre del primo, quest'ultimo oggi titolare di propri ratei pensionistici;
3. la ristrutturazione potrà dipanarsi su un arco temporale di più anni facendo affidamento sul mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario delle società di famiglia;
4. le passività non sono provenienti da attività imprenditoriale diretta ma da attività imprenditoriale "indiretta";
5. le obbligazioni contratte con gli istituti finanziari (quelle dirette) sono originate dalla concessione di una apertura di credito ipotecaria avvenuta nel 2006 e garantita dall'immobile, di proprietà del debitore sin dal 1995,

destinato a residenza del nucleo familiare “Russo” (allargato al padre Rolando quindi) e ad attività di Bed & Breakfast recentemente intrapresa dalla coniuge del debitore;

6. le obbligazioni bancarie sono altresì originate dall'aver prestato garanzie di firma significative (passività imprenditoriali indirette) a favore di società di costruzione e commercializzazione edilizia facenti capo al padre Rolando Russo;
7. le passività non paiono originate per far fronte a esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale;
8. le passività non paiono neppure, secondo l'individuazione giurisprudenziale, contratte anche a favore di terzi, ma senza riflessi in un'attività d'impresa o professionale propria (cfr. Cass., sez. I, 1 febbraio 2016, n. 1869) avuto riguardo che il debito ipotecario di primo grado è suscitato da una apertura di credito di conto corrente (strumento bancario non proprio congeniale al consumatore) e gli ulteriori debiti chirografari sono originati da garanzie fideiussorie prestate a società insolventi (appartenenti al settore commerciale assai prossimo alla attività professionale del Russo Alessandro) delle quali i fratelli Alessandro e Francesca Russo fra l'altro erano esclusivi titolari di quote di capitale;
9. non sussistono passività commerciali ma all'interno del nucleo familiare è esercitata una embrionale attività commerciale volta a gestire iniziative di Bed & Breakfast nello stesso immobile adibito a residenza, fattore questo di particolare rilievo.

La qualità dell'indebitamento è tale per cui appare quantomeno equivoca la possibilità di accedere al sub procedimento del “piano del consumatore”. Il debitore si è pertanto risolto ad affrontare il sub procedimento dell'Accordo di

Composizione passando attraverso il consenso dei creditori, fra l'altro assai opportuno in una fattispecie del tutto particolare.

3. Il Piano che ha quindi in animo di depositare il Russo Alessandro, e la relativa proposta ai creditori, non prescindere e non può prescindere poi dal coinvolgimento diretto o indiretto (ex art. 8, 2° comma L. 3/2012) della coniuge Stefania Tassan, titolare di redditi personali significativi ma collegati alla attività professionale del marito e alle imprese di famiglia come sviluppate dal padre di costui, Rolando Russo, Architetto ed anch'egli titolare di redditi futuri rappresentati da ratei pensionistici acquisiti. E questo, a maggior ragione, perché:

a. la Tassan, è impegnata professionalmente, insieme al marito Alessandro ingegnere, nella gestione di iniziative immobiliari in corso d'opera;

b. la Tassan, è dedicata a gestire il Bed & Breakfast sviluppato all'interno della abitazione (formata da tre appartamenti) di Via Turati in Bollate (MI);

c. la Tassan, è compartecipe delle scelte familiari in punto di spese attinenti alla estrinsecazione della propria personalità sociale ma anche delle spese e degli investimenti correlati allo sviluppo della attività professionale del marito;

d. la Tassan, nel tentativo, in proprio, di vedersi aggiudicata definitivamente la casa di abitazione (nella procedura esecutiva n. 1727/2013), sol che avesse potuto reperire un adeguato finanziamento bancario, resta direttamente coinvolta nella composizione della crisi da sovraindebitamento del coniuge avendo essa versato € 50.000,00# a titolo di deposito cauzionale a mani del professionista delegato alla vendita giudiziaria pendente presso il Tribunale di Milano;

e. il Rolando Russo, architetto, è impegnato professionalmente anch'egli nella realizzazione delle iniziative immobiliari passate presenti e future;

f. il Rolando Russo, è appartenente al nucleo familiare e convivente nella stessa unità residenziale di Bollate e portatore di redditi mensili non indifferenti.

Lo schema procedurale è stato quindi attentamente vagliato dal Gestore dell'Organismo di composizione e sarà sottoposto alla omologazione del dal Tribunale a valle del consenso espresso dai creditori, chiamati a pronunciarsi ex art. 10 L. 3/2012.

C. La sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento alla disciplina di cui alla legge n. 3/2012

Appare sufficientemente chiaro che allo stato il Russo Alessandro, o più precisamente il nucleo familiare "Russo", pur titolare di un flusso reddituale annuale di rilievo, non è in grado, assolutamente, di riscadenzare l'intera massa passiva così come si è concretizzata a seguito della escussione subita, neppure intaccando il limite inferiore di soglia di povertà (se non in un lasso di tempo ritenuto, dalla giurisprudenza del Foro interpellato, troppo lungo).

Valga in proposito l'esempio ben articolato nella relazione prodotta come doc. 3 nel quale si è ipotizzato di riscadenzare la massa passiva –intera- su un arco temporale di venti anni a un tasso debitorio qui solo ipotizzato dell'1,0%: la rata di ammortamento annuale, pari ad euro 185.755,00#, che deriva dal calcolo finanziario, si rivela superiore all'intero reddito del nucleo familiare.

La falciatura del debito appare quindi imprescindibile e non solo.

Il reddito del nucleo familiare potrebbe consentire alternativamente di garantire (e in parte sostenere) ex art. 8 Il comma L. 3/2012 la formulazione di un piano di vendita controllata del principale asset patrimoniale opzionato da un terzo (fatto questo sopravvenuto rispetto al primo piano).

Il reddito del nucleo familiare allargato è stimato in modo specifico a pag. 3 della Relazione depositata come doc. 3.

Tanto vale a dimostrare che, sebbene non possa allo stato essere prevista la quantificazione reddituale dell'attività professionale di Alessandro Russo, Ingegnere civile abilitato, il nucleo familiare Russo, da un lato non è in condizioni

di ristrutturare autonomamente l'intero passivo accumulato da Alessandro ma dall'altro potrebbe effettivamente, ancorché considerato all'unisono, speculare sui ribassi d'asta.

Ciò che rileva è comunque che Alessandro Russo non è in grado di adempiere regolarmente alle proprie passività se non provvedendo ad una adeguata falcidia in linea capitale.

E' noto comunque che la vendita sul mercato immobiliare secondario (vendite forzate) della casa di abitazione certamente (a oggi il dato è rilevabile dalla procedura in corso e quindi è incontrovertibile) lascerebbe ampiamente insoddisfatto il creditore ipotecario di primo grado –come ridetto- e completamente insoddisfatti gli altri creditori (out of money) che cumulativamente rappresentano un passivo superiore al credito ipotecario in linea capitale.

La L. 3/2012 soccorre in proposito e pertanto deve essere impostata una proposta soddisfacente idonea da un lato a proteggere il debitore -com'è nelle corde della nuova normativa- e dall'altro attribuire una percentuale migliore ai creditori rispetto a quella che comunque sarebbe per loro plausibile nel tempo con la liquidazione forzata del patrimonio.

Il Russo Alessandro è rimasto sostanzialmente solvibile nei confronti del ceto creditorio in generale sino a che non è emersa la criticità finanziaria sulle società di famiglia. Egli sin dal 2013 è stato colpito dall'esecuzione immobiliare e su tale evento si è congelata ogni sana iniziativa sino a risolversi in una procedura concorsuale.

Non sono conosciuti atti del debitore impugnati dai creditori.

E. La competenza del Tribunale di Livorno

Il Sig. Alessandro Russo è residente in Cecina (LI) e, pertanto, il Tribunale competente a conoscere del presente ricorso ai sensi dell'art. 9 della l. n. 3/2012 è il Tribunale di Livorno.

* * *

II) L'attivo del creditore proponente

L'attivo patrimoniale a disposizione del Sig. Russo si compone dell'immobile soggetto ad esecuzione forzata e dei redditi descritti dallo stato patrimoniale allegato come doc. 5.

* * *

III) Il passivo

Il Sig. Russo è gravato da una situazione debitoria rilevante ma di importo inferiore al valore complessivo del proprio patrimonio. La "massa" debitoria è composta essenzialmente da Banche: Credem, Banca di credito cooperativo della Brianza, Banca di Valle Camonica, Unicredit, oltre a Equitalia (si veda in proposito il prospetto dettagliato depositato come doc. 6).

* * *

IV) Le spese di procedura

Le spese di procedura comprendono:

- l'onorario spettante all'Organismo di composizione della Crisi ed al Gestore della crisi, individuato in funzione del decreto stabilito dalla Camera di Commercio della maremma e del Tirreno, pari all'onorario medio per un ammontare complessivo di € 42.794,00 (iva compresa);
- l'onorario del Dr. Francesco Carpano, quale consulente aziendale, di € 5.000,00# (Iva e CNP compresi);
- l'onorario dell'Avv. Tiziana Merlini per € 5.000,00# (Iva e CNP compresi).

* * *

V) La proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento

1. L'obiettivo principale della proposta e del Piano è, come ridetto, quello di soddisfare al meglio il ceto creditorio attraverso la liquidazione controllata del patrimonio (la casa di abitazione) e attraverso un piano di falcidia e parziale ristrutturazione della posizione debitoria, garantito, e in parte finanziato, da flussi

redditali futuri del nucleo familiare, volontariamente conferiti, nonché da finanza esterna espressamente conferita da una società commerciale.

Sulla scia di questo spunto argomentativo trova sistemazione anche il creditore Erario.

A) REDDITI FUTURI E SPESE DI FAMIGLIA

Aldilà che nella fattispecie i principali redditi futuri prodotti dal nucleo familiare afferiscono a soggetti diversi dal debitore (la moglie ed il padre) è utile ripercorrere la questione relativa alla ricomprensione dei redditi futuri nel piano del consumatore (e/o nell'Accordo di Composizione) perché tuttora aperta: occorre far riferimento anzitutto al testo della norma, ovvero all'art. 8 della L. 3/2012, in base al quale "la proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri". Il significato di tale disposizione è che il debitore deve formulare l'accordo o il piano in modo da consentire mediante "qualsiasi forma" la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti. Ciò porta alla considerazione che i redditi futuri possano, ma non debbano, essere considerati dalla proposta di piano. Si tratta pertanto di una mera facoltà.

Tale affermazione è d'altronde un riflesso del principio di privatizzazione della composizione concordata dell'insolvenza che costituisce l'architrave dell'intera normativa e, conseguentemente, dell'ampia discrezionalità del debitore nell'elaborazione della proposta di piano o accordo, potendo – ma non dovendo, appunto – ricomprendervi anche beni che non sono ancora venuti a esistenza al momento della presentazione.

La facoltà del debitore di escludere i redditi futuri appare ancora più marcata laddove si consideri che il piano del consumatore, connotato dall'atipicità dei contenuti, potrebbe prevedere anche esclusivamente un riscadenziamento del debito. Potrebbe altresì darsi il caso di debitore nullatenente, privo di beni o

redditi: l'applicazione della norma dell'art. 8, comma 2, L. 3/2012 (che prevede la possibilità, ove i beni e i redditi del debitore non garantiscano per se stessi la fattibilità del piano, che un terzo presti garanzia sottoscrivendo l'accordo) induce a pensare che il debitore possa accedere alla procedura di sovraindebitamento anche qualora sia del tutto incapiente, e ciò proprio grazie alla prestazione di una garanzia esterna.

Alla luce delle considerazioni svolte, della atipicità e flessibilità che contraddistinguono il contenuto della proposta e in linea con quanto previsto in tema di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis Lf., è perciò possibile affermare che il debitore potrebbe non ricomprendere i redditi futuri all'interno della proposta di piano. E così in parte sarà visto che, anche per l'attuale indeterminazione del reddito professionale, il debitore:

- fa leva solo su parte del reddito dei membri del nucleo familiare e per un periodo limitato;
- conferisce il solo reddito derivante dalla locazione immobiliare riferita al cespite di proprietà -non liquidato- e sino al saldo del creditore ipotecario ivi capiente.

Il reddito complessivamente conseguito dal nucleo familiare presidierà la proposta e il fabbisogno ai sensi dell' art. 8 comma L. 3/2012 -a scopo di garanzia con la sottoscrizione della stessa-, reddito che, dedotto quanto occorrente per le spese di famiglia, è quantificato in annuali euro 46.813,12 (appunto già al netto delle spese di famiglia). K ←

La copertura finanziaria è invece assicurata come in sintesi:

1. dal realizzo della vendita della Villa di Bollate (a fronte della proposta irrevocabile di acquisto sottoposta, doc. 7);
2. dal conferimento di nuova finanza a cura di società commerciale

indirettamente (doc. 8) riconducibile al nucleo familiare del debitore;

3. dal conferimento di redditi futuri (del nucleo familiare oltre ai frutti da locazione), come confermato mediante sottoscrizione del presente atto da parte dei Sgg.ri Stefania Tassan e Rolando Russo;

per il soddisfo al 100% del creditore ipotecario che grava sul bene immobile non sottoposto a liquidazione

Le spese di famiglia sono stimate secondo gli indici statistici di povertà omettendo quindi qualsiasi specifica in merito data la natura della Proposta e del reddito professionale del debitore.

B) CREDITORI IN SINTESI

Il creditore Banco Popolare di Verona e Novara (oggi CREDEM, Credito Emiliano), determinato in € 1.106.668,98# oltre interessi e accessori, è creditore ipotecario di 1° grado a fronte di contratto di apertura di credito in conto corrente concesso ad Alessandro Russo con garanzia ipotecaria rilasciata in data 24/7/2006 sull'immobile di Via Turati n. 12 in Bollate – Milano (Foglio 41 mappale 75 sub 701-702-703-704), immobile costituito da due appartamenti + 1 e vano autorimessa. Il bene è sottoposto a pignoramento e a Esecuzione Immobiliare pendente presso il Tribunale di Milano al n. 1727/2013.

Per quanto occorrer possa il bene immobile in questione è oggi adibito a residenza di Rolando Russo, di Tassan Stefania (coniuge di Alessandro) e relativa prole (due figlie): Alessandro Russo, per lo spirito di questo piano infra spiegato, pur essendo legalmente coniugato ha trasferito la propria residenza presso la sorella Francesca Russo anche'essa in procinto di depositare un piano di composizione della crisi. L'unità immobiliare, per le caratteristiche urbanistiche (assimilabili a Villa), è anche destinato ad occasionale attività di Bed & Breakfast ed in tal senso manterrà la propria destinazione fin tanto che non verrà data esecuzione alla vendita prevista dalla proposta irrevocabile in ultimo pervenuta.

Alla luce dell'esito provvisorio dell'Esecuzione Immobiliare attivata dallo stesso creditore, è certo che si sia resa concreta la incapienza del credito in linea capitale.

Il creditore Banca di Credito Cooperativo e della Brianza vanta un credito residuo di € 86.942,09# come sorto al lordo di corrisposizioni effettuate da coobbligati.

Il creditore è «non capiente» sull'immobile di Via Turati, 12 in Bollate ma sarebbe capiente in misura marginale (2° grado) sul fondo commerciale sito in Bollate (MI) – Piazza della Resistenza n. 20. La circostanza induce ad attribuire una percentuale di soddisfo superiore a quella attribuita a tutti gli altri creditori non capienti così da considerare il potenziale (ma solo virtuale) recupero di somme con la liquidazione forzata del predetto fondo commerciale.

Il creditore SAI Assicurazioni vanta un credito di € 456.231,00# condiviso con la sorella Francesca Russo la quale ha già subito un'esecuzione immobiliare fruttuosa. Nella presente situazione il debito è assunto al valore originario (a prescindere dalle somme che il creditore possa aver realizzato nell'ambito della E. I. 157/2014 pendente presso il Tribunale di Livorno) avuto riguardo che risulta assolutamente non capiente sui beni disponibili e quindi in caso di liquidazione ex art. 14 ter L. 3/2012 il soddisfacimento sarebbe pari a zero.

Il creditore Banca di Valle Camonica è esposto per il valore di € 852.563,98 S.E.&O. a fronte di fideiussioni rilasciate da Alessandro Russo a beneficio della società Eurocase Srl. Il creditore non è capiente sul patrimonio immobiliare.

Il creditore Unicredit Banca vanta un credito ipotecario di 1° grado iscritto su fondo commerciale sito in Bollate (MI) – Piazza della Resistenza n. 20 per € 38.757.24# consolidato alla data di stesura del presente ricorso che sarà soddisfatto per intero non essendo prevista la liquidazione del bene immobile il cui valore a vendita forzata (o equipollente valore ex art. 14 ter L. 3/2012) risulta essere di poco superiore (la stima è effettuata considerando come probabili diversi esperimenti d'asta infruttuosa). Il predetto bene immobile, se dovesse essere

staggito mostra se del caso una marginale capienza per il creditore Banca di Credito Cooperativo e della Brianza (trattato in modo differente rispetto a tutti gli altri creditori out of money).

Il creditore Banca di Valle Camonica è altresì esposto per una somma pari ad € 260.000,00# a fronte di fideiussioni rilasciate da Alessandro Russo a beneficio della società Romanina Srl, fallita presso il Tribunale di Milano. Il creditore, pur prescindendo dall'esito di riparti fallimentari, non è capiente sul patrimonio immobiliare di Alessandro Russo.

Il creditore Equitalia, agenzia della riscossione dei tributi vanta un credito ad oggi accertato in € 16.059,23# non capiente sui beni immobili di proprietà.

Il creditore CREDEM vanta ulteriori crediti non capienti come derivanti da garanzie di firma attualmente registrate in Centrale Rischi così come vanta il residuo credito che risulterà degradato a seguito di parziale soddisfo del credito ipotecario iscritto con 1° grado sulla casa di abitazione di Via Turati n. 12. Il debitore ha in animo di rimpinguare la quota spettante a detto creditore, invero titolare di una azione esecutiva immobiliare in avanzato momento procedurale, attribuendo un'ulteriore percentuale (5% del valore nominale delle passività rintracciabili appunto dalla Centrale Rischi) che determina un quid complessivo di ulteriori € 35.385,83. Il CREDEM, dinanzi all'interruzione della procedura esecutiva, vedrà l'attribuzione della complessiva somma di € 635.385,83# (oltre al netto realizzo proveniente dalla procedura esecutiva che aveva visto l'avverarsi di una prima aggiudicazione della Tassan, poi non conclusa e più avanti spiegata) nonostante un ammortamento che è connesso all'impegno che ha inteso prendere il promittente l'acquisto della villa di Via Turati n. 12 in Bollate – Milano (Foglio 41 mappale 75 sub 701-702-703-704) ed a fronte di una chiara incapienza che allo stato può immaginarsi par a € 506.668,00.

C) IL TRATTAMENTO DEL CREDITORE PROCEDENTE NELLA

ESECUZIONE IMMOBILIARE 1727/2013: IL RUOLO DI STEFANIA TASSAN E ROLANDO RUSSO (TRIBUNALE MILANO)

I membri appartenenti al nucleo familiare, e in particolare Stefania Tassan e Rolando Russo, hanno tentato di giungere all'aggiudicazione del bene immobile destinato a loro abitazione, frattanto staggito, partecipando all'udienza di vendita tenutasi in data 28/06/2017. L'obiettivo di mantenere la residenza familiare sarebbe stato raggiunto solo se, nei termini imposti per il versamento del saldo prezzo (invero pendenti alla data di stesura della prima relazione), la Tassan e/o il Russo Rolando avessero potuto acquisire adeguato finanziamento bancario, circostanza questa non avveratasi (le sofferenze bancarie impediscono, quanto meno sino alla omologa del presente Piano, che lo stesso Alessandro Russo possa accedere al credito bancario).

L'intento della famiglia Russo, sebbene adesso persuasi di perdere la disponibilità del bene immobile, appariva comunque in linea con i canoni di affidamento, correttezza e diligenza che comunque devono contraddistinguere le parti in causa perché

- l'effetto di tale iniziativa non ha creato alcun pregiudizio al creditore procedente (l'unico che nutre una aspettativa economica) cui ora è offerto un realizzo superiore rispetto al prezzo di aggiudicazione di 569.000,00;
- il creditore procedente è comunque destinatario delle somme versate a titolo di cauzione da Stefania Tassan (frattanto decaduta dalla aggiudicazione) per poter partecipare all'asta del 28/06/2017 (€ 50.000,00# a lordo delle spese di procedura) che si aggiungeranno al corrispettivo complessivamente proposto da Alessandro Russo con la omologazione del presente Piano;
- il creditore procedente resta comunque avvantaggiato, già incapiente sulla base d'asta, risultando impedito l'avverarsi di ulteriori ribassi (verosimili

visto che all'udienza non sono comparsi altri soggetti-terzi interessati);

- la Tassan, con l'intervento nel presente Piano (sia a garanzia ex art. 8 II comma L. 3/2012 e sia fattivamente con proprio sostegno economico al pagamento del creditore ipotecario iscritto sull'immobile di Bollate (MI) – Piazza della Resistenza n. 20).

Per quanto sopra si è dell'avviso che l'esito della procedura esecutiva, della quale verrà chiesta la sospensione ai sensi di legge, non contamina la bontà del Piano di Composizione della crisi e quindi resta aperta la prospettiva che il creditore CREDEM possa valutare positivamente gli effetti esdebitatori di questa proposta.

D) LA DURATA DEL PIANO

Il Piano è diluito su un arco temporale di 24 mesi quale necessario periodo imposto dalla proposta irrevocabile di acquisto della Villa di Bollate e quale periodo entro il quale potrà essere resa disponibile la nuova finanza esterna ed il contributo reddituale del nucleo familiare "Russo".

In buona sostanza il debitore, con il supporto dei propri congiunti è in grado di accantonare flussi finanziari tali da retribuire (fermo il soddisfo del creditore ipotecario iscritto sulla casa di abitazione sino alla concorrenza di euro 600.000,00# e quindi pari al 54% circa del credito in linea capitale rilevato), il creditore ipotecario iscritto sul Fondo Commerciale e per intero; con l'apporto di nuova finanza proveniente dalla società Erreti Costruzioni Srl il debitore è altresì in grado di garantire copertura alle spese di procedura e prededucibili oltre ad elargire una degna percentuale ai creditori con rango deteriore ed incapienti sul patrimonio stimato ex art. 14 ter L. 3/2012.

E) QUADRO SINOTTICO DEL PIANO

Il fabbisogno finanziario è pari ad € 844.613,38 di cui € 600.000,00 frutto della vendita della Villa di Bollate, € 38.757,00#, frutto del conferimento di redditi

futuri per il primo anno destinati a soddisfare il creditore ipotecario capiente sul Fondo commerciale di Bollate non oggetto di liquidazione, di cui € 196.000,00# assunti mediante impegno della società Erreti Srl.

Il creditore CREDEM andrà a percepire la somma complessiva pari ad euro 635.385,00 (comprensiva della percentuale riferibile alle somme degradate ed oltre a quanto andrà a realizzare a seguito di interruzione formale e riparto della esecuzione 1727/2013 per la quale la famiglia Russo ha versato già € 50.000,00).

Il creditore Unicredit Banca andrà a percepire la somma di € 38.757,00# o la diversa somma sino al saldo che dovesse risultare su base di precisazione del credito.

Il creditore Banca di credito cooperativo della Brianza verrà soddisfatto nella percentuale complessiva del 12% in modo da tener conto della marginale ma solo ipotetica capienza immobiliare.

Gli altri creditori verranno soddisfatti nella percentuale media del 5% e comunque sino ad assorbimento della finanza esterna impegnata dalla società Erreti srl per euro 125.061,00 (un di cui della somma di € 196.000,00 versata anche a copertura delle spese di procedura e se del caso del Fondo Rischi).

Il fabbisogno finanziario tiene altresì in considerazione le spese di procedura, le spese sostenute in funzione della presentazione della domanda nonché un fondo rischi teso a proteggere le sorti del Piano ove dovessero essere reclamate posizioni debitorie per garanzie prestate od ove dovessero insorgere sopravvenienze passive.

Allo stato non risultano significative pendenze erariali le quali comunque, benché di rango privilegiato e/o sussidiario sui beni immobili, non troverebbero comunque naturale copertura.

Il reperimento della finanza esterna entro il termine di 24 mesi dalla data di omologa del Piano, e condizionatamente alla omologa del Piano, consentirà di adempiere, nella tempistica rilevabile dal formale impegno rilasciato, al soddisfo

dei creditori degradati (e quindi tecnicamente chirografari a prescindere dal consolidamento di ipoteche giudiziali e/o volontarie) ed al pagamento (almeno entro sei mesi) delle spese di procedura e delle spese sostenute in funzione della presentazione del Piano.

Il quadro sintetico del piano è esposto a pag. 20 della Relazione prodotta come doc. 3.

Le spese di procedura sono stimate in € 42.199,87#, il fondo rischi è stimato in € 28.000,00 mentre le spese per l'assistenza alla redazione del Piano, legali e finanziarie, ed addebitate al Piano sono quantificate in € 10.000,00.

F) LA PROPOSTA AI CREDITORI E LA SUA ESECUZIONE

La proposta ai creditori è così formulata:

- pagamento integrale delle spese di procedura entro sei mesi dalla data di omologazione con adempimento dell'impegno economico della società Erreti Costruzioni Srl;
- pagamento parziale del creditore CREDEM per € 600.000,00 di cui € 20.000,00 immediatamente dopo la avvenuta omologa dell'Accordo di Composizione e € 580.000,00# entro il periodo di 24 mesi dalla data di accettazione della proposta irrevocabile pervenuta per l'acquisto da parte della società LS Costruzioni Srl e con falcidia sul resto;
- pagamento integrale entro il periodo di 12 mesi dalla data di omologa dell'Accordo del creditore Unicredit Banca perché capiente sul valore di realizzo ex art. 14 ter L. 3/2012 del fondo commerciale non posto in liquidazione, in numerario attraverso il flusso finanziario generato dal reddito del nucleo familiare disponibile;
- pagamento parziale nella percentuale del 12% del creditore Banca di Credito cooperativo della Brianza mediante assunzione di finanza esterna

ed entro 12 mesi dalla data di omologazione;

- pagamento parziale nella percentuale del 5% degli altri creditori non capienti, ivi incluso il creditore ipotecario CREDEM, per la parte degradata al chirografo e beneficiario di una ulteriore somma (di euro 35.385,00, pari al 5% del valore nominale rilevato da Centrale Rischi) mediante assunzione di finanza esterna ed entro 24 mesi dalla data di omologazione.

G) DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA ESECUZIONE DEL PIANO

Il Piano, come rassegnato e allegato, soggiace alle disposizioni esecutive che il Gestore dell'OCC intenderà apporre affinché la sua concreta fattibilità possa essere, tempo per tempo, monitorata. Occorre sul punto far rilevare che la proposta, oltre ad essere presidiata da un Fondo Rischi pari a € 28.000,00 (somme che in caso di mancato avveramento di sopravvenienze passive potranno comunque essere destinate a rimpinguare i capitoli di rimborso dei creditori chirografari o degradati) mantiene due riserve latenti che, per 24 mesi dalla omologa, potranno essere utilizzate ma solo in caso di eventi straordinari tali da decretare o ipotizzare di dover decretare profili di inadempimento:

A) il reddito del nucleo familiare per il secondo anno di durata del piano, nonché il reddito professionale del debitore, Ingegnere Professionista, oggi non pronosticabile perché legato ad iniziative immobiliari di difficile ponderazione prognostica, per mansioni tecniche poste in collaborazione delle società che indirettamente sono collegate al nucleo e per propria clientela crescente nel tempo ma tutta da acquisire per le prestazioni ingegneristiche sempre attinenti al settore delle costruzioni;

B) il debitore potrà vendere il Fondo Commerciale sito in Bollate, Piazza della Resistenza n. 20 provvedendo a destinare il realizzo a presidio di eventuali insussistenze o carenze reddituali ovvero per abbreviare il periodo di

adempimento previsto dal Piano in 24 mesi.

In conclusione, la proposta come formulata dal Debitore rappresenta senz'altro una valida alternativa offerta ai creditori, finanche a coloro che ad oggi sono garantiti da ipoteca di 1° grado su cespiti immobiliari di proprietà, e pertanto, questa potrà essere utilmente sottoposta a procedura deliberativa concorsuale ai sensi di legge.

* * *

V) Conclusioni

Tutto quanto sopra premesso e considerato, il Sig. Alessandro Russo, rappresentato come in epigrafe,

ricorre

al Tribunale di Livorno affinché, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi della legge n. 3/2012, voglia:

- a) fissare immediatamente con decreto l'udienza per l'omologazione dell'accordo;**
- b) stabilire idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto;**
- c) disporre che, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive o cautelari individuali né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo anteriore sotto pena di nullità;**
- d) sospendere le azioni individuali che i creditori dovessero intraprendere;**
- e) adottare ogni altra pronuncia che sarà ritenuta opportuna.**

In merito al provvedimento richiesto supra sub c), si segnala che per la procedura esecutiva n. 1727/2013, pendente dinanzi al Tribunale di Milano, è prevista un ulteriore tentativo di vendita per il 21 maggio 2018 e, pertanto, si segnala l'estrema urgenza che venga assunto il provvedimento sospensivo richiesto, al fine di evitare i danni patrimoniali più volte descritti in relazione agli interessi di tutto il ceto creditorio.

* * *


VI) Documenti prodotti

Si allegano i seguenti documenti: 1) Istanza di nomina del gestore; 2) provvedimento di nomina del Gestore; 3) piano di composizione, 4) relazione del Gestore della crisi; 5) schema riassuntivo del patrimonio e relazioni di stima; 6) Elenco creditori; 7) proposta irrevocabile di acquisto; 8) impegno a versare nuova finanza; 10) stato di famiglia dei Sigg.ri Russo e Tassan; 11) dichiarazioni dei redditi.


* * *

Per conferimento dei propri beni ai sensi dell'art. 8, comma 2, l. n. 3/2012 sottoscrivono il presente ricorso i Sigg.ri

Rolando Russo:



Stefania Tassan:



XII) Notificazioni e comunicazioni di cancelleria

Il procuratore del Sig.ra Laura Barlettani dichiarano di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo pec:

tiziana.merlini@pec.it

ed al seguente numero fax:

050/2208175

* * *

Livorno, 14 MAGGIO 2018

Sig. Alessandro Luigi Russo:

Alessandro Luigi Russo

Avv. Tiziana Merlini:

Tiziana Merlini

Procura

* * *

Io sottoscritto, Sig. Alessandro Luigi Russo [nato a Milano, il 31 agosto 1970 e residente in Cecina (LI), Via Gorizia n. 48, codice fiscale RSS LSN 70M31 F205F] delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento di accordo per la composizione della crisi l'Avv. Tiziana Merlini del Foro di Livorno (codice fiscale MRL TZN 72C71 E625D) ed eleggo domicilio presso il suo Studio in 57121 Livorno, Via delle Cateratte n. 90/6 (indirizzo pec: tiziana.merlini@pec.it; fax: 0586/1832035).

Sig. Alessandro Luigi Russo :

Alessandro Luigi Russo

V° per autentica

Avv. Tiziana Merlini:

Tiziana Merlini